



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°35
Reg. deliber.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022

Oggi **ventisette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Nicoletti Marco	Assente
Baldi Mery	Presente	Sutto Mauro	Presente
Ballin Elena	Presente	Perin Danilo	Assente
Cavagna Genny	Assente	Baldi Daniele	Presente
Furlan Andrea	Presente	Moretti Ennio	Presente
Loss Nicholas	Presente	Furlan Mirko	Presente

Presenti 9 Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con D.Lgs. 19.08. 2016, n. 175, (*cd Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.*), il legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione da parte di amministrazioni pubbliche di società, ovvero acquisto da parte delle stesse, mantenimento e gestione di partecipazioni dirette o indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica;
- Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale, la disciplina nazionale è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti dall'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, ai sensi del quale gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Resta comunque ferma l'applicabilità diretta della fonte nazionale soltanto in quanto compatibile con la disciplina locale, oltre che negli ambiti di competenza riservati alla potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale;
- L'art 4 del *T.U.S.P.* stabilisce, al comma 2, che “[...] *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; [...]*
 - b) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativadisciplina nazionale di recepimento....;*
- Ai sensi della normativa provinciale, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Considerato che le attuali partecipazioni del Comune di Ospedaletto sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Società partecipate	Quota posseduta
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,54 %
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0080 %
Trentino digitale S.p.A.	0,0038 %
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	1,96 %
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	0,00049 %
Funivie Lagorai S.p.A.	0,0002 %
Primiero Energia S.p.A.	0,115 %

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Società partecipate	Quota posseduta
SET Distribuzione Spa	0,046 %
Federazione Trentina della Cooperazione s.c.	0,132 %
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.	0,044 %

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19;


Accertato che, ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal citato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Atteso che gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette e adottano il programma di razionalizzazione societaria entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 18, comma 3*bis* 1, della L.P. 10.02.2005, n. 1, lettere da a) a g);

Atteso che vanno considerate esclusivamente le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 175/2016, detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, al 31 dicembre 2022, mentre non vanno prese in considerazione le partecipazioni, dirette o indirette, in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette in società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale;

Vista la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente che di seguito si riporta:



Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente:

C.F. Società	Denominaz. società	% Quota di Part.	Attività svolta	Controllo	Società in house	Esito della ricognizione	Motivazioni della scelta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA	0,54	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Attività di supporto giuridico-amministrativo e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'ANCI e dell'UNCEM per la Provincia autonoma di Trento; attività di formazione del personale; attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico

							giuridica del personale, altri servizi di supporto alle funzioni istituzionali dell'ente locale La Società rispetta le misure di contenimento della spesa impartite dall'Assemblea dei soci nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dallo statuto sociale, ai sensi dell'art. co. 3 lett. e) l.p. n. 27/2010 e del protocollo d'intesa fra CAL e Giunta provinciale del settembre 2012. Rispetta, inoltre, le prescrizioni dell'ordinamento provinciale in merito alla composizione degli organi ed alla remunerazione dei propri organi e dipendenti, nella misura in cui essi risultino applicabili.
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0038	62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Trentino (S.I.N.E.T.), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00049	Attività holding 70.10.00 Produzione di energia elettrica 35.11.00	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,115	35.11.00 produzione di energia elettrica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOP.	1,96	70.21 pubbliche relazioni e comunicazione Attività di promozione turistica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,0080	82.99.1 Servizio di riscossione ed accertamento delle entrate	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01501480220	FUNIVIE LAGORAI SPA	0,0002	49.39.01 Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	NO	NO	Dismissione	Le attività svolte dalla società non sono più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente. A seguito di gara andata più volte deserta, essendo rimaste invendute le azioni per la poca attrattività delle stesse, stante l'esiguo valore sul mercato, si ritiene che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri

e indirettamente:

C.F: Società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione nei confronti	Società inhouse	Esito ricognizione	Motivazioni della scelta

01932800228	SET Distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,046 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività di distribuzio ne dell'energi a elettrica 35.13.00	NO	NO	mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica la rende società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010
00107860223	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valli di Cembra BCC soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,044 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività bancarie e finanziarie 64.19.1	NO	NO	razionalizzazione cessione della partecipazione a titolo oneroso	L'avviso pubblico esposto dal Consorzio dei Comuni Trentini (Società tramite) per l'alienazione della partecipazione non consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fin ad oggi palesata, verosimilmente in considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato trattandosi di partecipazione società bancaria a carattere cooperativo, a cui non conseguono distribuzione di dividendi né possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quella riconosciuta mediante richiesta di adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineato dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso qualora si verificassero le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di Amministrazione relaziona, a merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.
00110640224	Federazione trentina della Cooperazione soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,132 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc.	Ente di del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r.n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, soc.coop.	NO	NO	mantenimento senza interventi	La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Preso atto che, a seguito delle modifiche statutarie apportate, dal 1° gennaio 2018 il Consorzio dei Comuni trentini s.c. si configura come società *in house providing*;

Rilevato che, per effetto dell'articolo 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19, fermo restando quanto previsto dal comma 10, alla ricognizione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. n. 1/2005 e dell'articolo 24, comma 2 bis, L.P. n. 27/2010 si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Richiamato l'atto prot. n. 2593/2015 dd. 13.08.2015, a firma del Sindaco, con il quale si è approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., nonché si è stabilito di procedere alla dismissione delle azioni della Società Funivie Lagorai Spa, in quanto non più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 18 ottobre 2017 con la quale il Consiglio Comunale approvava la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 ed art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, e disponeva di vendere, mediante asta pubblica ad unico incanto, le azioni della società in questione, approvando il relativo schema di avviso;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 32 del 28.12.2018, veniva approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ospedaletto alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Allegato “A” alla medesima deliberazione, e si è disposto di procedere con la reiterazione dell’asta pubblica ad unico incanto, per l’alienazione delle partecipazioni detenute nella società Funivie Lagorai S.p.A., pari a n. 5 azioni del valore di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 23,31.-, stabilendo che, nell’ipotesi in cui le azioni rimangano invendute per la poca attraibilità delle stesse, stante l’esiguo valore sul mercato, la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, comma 1, del citato T.U.S.P.;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di dettaglio (Prospetto a) Partecipazioni dirette e Prospetto b) Partecipazioni indirette), che si allegano al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che l’attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Ospedaletto è costante nel tempo, come risulta dal Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con l’atto prot. 2593/2015 dd. 13.08.2015, a firma del Sindaco, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione

straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 ottobre 2017 e provvedimenti successivi, da ultimo la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.12.2022, esecutiva;

Ritenuto doveroso a sensi di legge procedere all'analisi, alla data del 31.12.2022 dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute, anche in ottica della comunicazione da effettuare ai sensi dell'articolo 24, comma 1, T.U.S.P.;

Considerato che, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 *bis* 1, dell'articolo 18 della L.P. 10.02.2005, n. 1, sopra richiamato, non si rende necessario adottare il programma di razionalizzazione societaria, se non per quanto già disposto con il succitato provvedimento consiliare n. 32 del 28.12.2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 53, comma 2, L.P. 09.12.2015, n. 18, acquisito al protocollo comunale n. 5035 del 19.12.2023;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

A seguito di distinte votazioni con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ospedaletto alla data del 31 dicembre 2022, indicate nella tabella riepilogativa di seguito riportata e risultanti dalle schede di dettaglio, Prospetto a) Partecipazioni dirette e Prospetto b) Partecipazioni indirette, che si allegano al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:

- Dirette

C.F. Società	Denominaz. società	% Quota di Part.	Attività svolta	Controllo	Società in house	Esito della ricognizione	Motivazioni della scelta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA	0,54	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). Attività di supporto giuridico-amministrativo e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'ANCI e dell'UNCEN per la Provincia autonoma di Trento; attività di formazione del personale; attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico-giuridica del personale, altri servizi di supporto

							alle funzioni istituzionali dell'ente locale La Società rispetta le misure di contenimento della spesa impartite dall'Assemblea dei soci nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dallo statuto sociale, ai sensi dell'art. co. 3 lett. e) l.p. n. 27/2010 e del protocollo d'intesa fra CAL e Giunta provinciale del settembre 2012. Rispetta, inoltre, le prescrizioni dell'ordinamento provinciale in merito alla composizione degli organi ed alla remunerazione dei propri organi e dipendenti, nella misura in cui essi risultino applicabili.
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0038	62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Trentino (S.I.N.E.T.), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00049	Attività holding 70.10.00 Produzione di energia elettrica 35.11.00	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,115	35.11.00 produzione di energia elettrica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOP.	1,96	70.21 pubbliche relazioni e comunicazione Attività di promozione turistica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,0080	82.99.1 Servizio di riscossione ed accertamento delle entrate	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01501480220	FUNIVIE LAGORAI SPA	0,0002	49.39.01 Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	NO	NO	Dismissione	Le attività svolte dalla società non sono più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente. A seguito di gara andata più volte deserta, essendo rimaste invendute le azioni per la poca attrattività delle stesse, stante l'esiguo valore sul mercato, si ritiene che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri.

• indirette:

C.F: Società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione nel controllo	Società inhouse	Esito ricognizione	Motivazioni della scelta
01932800228	SET Distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,046 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc.	Attività di distribuzione dell'energia elettrica	NO	NO	mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica la rende società che

			coop.	35.13.00				svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010
00107860223	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valli di Cembra BCC soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,044 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività bancarie e finanziarie 64.19.1	NO	NO	razionalizzazione cessione della partecipazione a titolo oneroso	<p>L'avviso pubblico esposto dal Consorzio dei Comuni Trentini (Società tramite) per l'alienazione della partecipazione non è stato consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fino ad oggi, palesata, verosimilmente per scarsa considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato, trattandosi di partecipazione in una società bancaria a carattere cooperativo, a cui non conseguono la distribuzione di dividendi né la possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quella prevista dal regolamento di adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa.</p> <p>Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso qualora si verificino le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relaziona, a merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero, anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.</p>
00110640224	Federazione trentina della Cooperazione soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,132 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc.	Ente di del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r.n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, soc.coop.	NO	NO	mantenimento senza interventi	La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite il Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

2. Di dare atto che, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 *bis* 1, dell'art. 18 della L.P. 10.02.2005, n. 1, richiamato in premessa, non si rende necessario adottare il programma di razionalizzazione societaria, se non quanto già disposto al punto 3. del dispositivo della deliberazione consiliare n. 32 del 28.12.2018 in merito alla partecipazione detenuta nella società Funivie Lagorai

- S.p.A. (n. 5 azioni del valore di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 23,31.-), ossia la non partecipazione a qualsiasi forma di futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri;
3. Di dare conseguentemente atto che, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, in quanto richiamato dal comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27, le partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31 dicembre 2022 possono essere mantenute;
 4. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui al presente provvedimento sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., mediante la trasmissione delle schede di rilevazione di cui al precedente punto 1. alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti;
 5. Di disporre altresì che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
 6. Di incaricare il Servizio segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Ospedaletto nella Sezione Amministrazione Trasparente;
 7. Di dichiarare la presente deliberazione, a mezzo di separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le ragioni esposte in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione al Consiglio comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 27-12-2023

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 436 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

Comune di Ospedaletto li 28-12-2023

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 27-12-2023

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art.7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato con D.Lgs.16.06.2017 n.100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa